



2015: obblighi e opportunità per l'Efficienza Energetica

D.Lgs 102 e Allegato 2: chiarimenti e nuove disposizioni

Nino Di Franco

ENEA

Unità Tecnica

per l'Efficienza Energetica


**Fondazione Megalia- 7[^] giornata sull'efficienza energetica nelle industrie
Milano, 23 aprile 2015**

Il D.Lgs 102/2014

Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. **Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica**, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici *e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS (? NdR)*, **nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015** e successivamente **ogni 4 anni**, in conformità ai dettati di cui all'**allegato 2** al presente decreto.



Definizione di “grande impresa”

Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all'obbligo di diagnosi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.




Definizione di “grande impresa”

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE



La presente guida
contiene:


- ★ particolari e spiegazioni sulla nuova definizione di PMI entrata in vigore l'1 gennaio 2005.
- ★ un modello di dichiarazione che le singole imprese possono completare al fine di determinare la loro condizione di PMI nel momento in cui presentano una domanda nel quadro di un programma di assistenza alle PMI.



Definizione di “grande impresa”

Impresa che occupa
250 o più persone

oppure che abbia:
fatturato >50 M€
+bilancio >43 M€




Definizione di “grande impresa”

Il tema è reso ancor più articolato se si considerano, in base al DM 18.4.2005, le definizioni di:

- ✓ **impresa autonoma**
- ✓ **impresa associata**
- ✓ **impresa collegata**

ai fini del calcolo degli effettivi, del fatturato e del bilancio, secondo la procedura indicata nel decreto stesso.




Definizione di “grande impresa”

IMPRESA	DIPP.	FATTURATO (M€)	BILANCIO (M€)	DIMENSIONI
A	250	51	44	Grande
B	250	51	42	Grande
C	250	49	44	Grande
D	250	49	42	Grande
E	249	51	44	Grande
F	249	51	42	PMI
G	249	49	44	PMI
H	249	49	42	PMI

Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia


1. Tale obbligo **non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001**, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e *all'ISPRA che ne cura la conservazione (? NdR).*



Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme relative agli auditor energetici. (Fpr 16247-5)**
Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA (? NdR).



Chi può eseguire la diagnosi



Fino al **19 luglio 2016**, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, **anche se non in possesso di certificazioni** rilasciate sotto accreditamento.


A decorrere dalla data indicata, le diagnosi dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.



Art. 8


Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

3. **Le imprese a forte consumo di energia ['energivore']** che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute,
- 1) ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, **con le medesime scadenze,**
 - 2) indipendentemente dalla loro **dimensione** e
 - 3) a **dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli,** agli interventi di **efficienza** individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.




Le 'energivore'

Secondo un attuale orientamento (da confermarsi all'emanazione del provvedimento MiSE, **S.a.o.**) saranno soggette all'obbligo **solo le 'energivore' agevolate**, (imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del Decreto Ministeriale 5 aprile 2013).




Le 'energivore'

S.a.o., le imprese energivore obbligate devono effettuare, entro 4 anni dall'esecuzione della diagnosi, **almeno uno degli interventi** individuati caratterizzato da un **tempo di ritorno dell'investimento inferiore a 4 anni.**



Criteri temporali

S.a.o., la Grande Impresa è soggetta all'obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015, **solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno**, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.



Criteri temporali



S.a.o., risulta obbligata all'esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015, **l'impresa energivora che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l'anno n-2.**



Sito produttivo

S.a.o., per "sito produttivo" si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.

Per le grandi imprese di **trasporto**, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), **sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale** anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero.



Sito produttivo

S.a.o., l'impresa che presenti siti collegati in **un sistema di rete** (p.e. acquedotti, oleodotti, ecc.), ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.



Sito produttivo


S.a.o., si considerano siti produttivi anche quelli **di natura temporanea**, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell'attività sia di **almeno quattro anni**.



Imprese multisito

S.a.o., sono **siti obbligati** a diagnosi:


- Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10.000 tep
- Imprese non industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 1000 tep
- Per le grandi imprese di trasporto, il "sito virtuale" dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.
- Per siti con consumi inferiori ai precedenti si procede ad un **campionamento**.



Validità di una diagnosi

S.a.o., le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché **conformi ai criteri minimi dell'Allegato 2**, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Se la data di **scadenza** della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.



ALLEGATO 2

Criteria minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono **basati su dati operativi** relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del **profilo di consumo energetico** di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'**analisi del costo del ciclo di vita**, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di **individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative**;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire **informazioni chiare sui potenziali risparmi**. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Criteria minimi:

- a) sono basati su **dati operativi** relativi al consumo di energia **aggiornati, misurati e tracciabili** e (per l'energia elettrica) sui **profili di carico**;



Criteria minimi:

- b) comprendono un esame dettagliato del **profilo di consumo energetico** di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;



Criteria minimi:

- c) ***ove possibile***, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita (*“life cycle cost”*), invece che su semplici periodi di ammortamento (*“Simple Payback Periods”*), in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;



Criteria minimi:

- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della **prestazione energetica globale** e di individuare in modo affidabile le **opportunità di miglioramento più significative**.



Conformità all'Allegato II

La diagnosi è conforme all'Allegato II se rispetta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche sulle diagnosi energetiche (UNI-CEI collaborazione CTI-ENEA)

UNI CEI EN 16247-2

settori residenziale e terziario



UNI CEI EN 16247-3

settore industriale




UNI CEI EN 16247-4

settore trasporti



Fpr 16247-5

Certificazione volontaria auditor energetici




Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata **in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento**, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.


S.a.o., per 'in prossimità' si intende **'entro il raggio di 1 km'**.



Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia


5. L'ENEA istituisce e gestisce una **banca dati** delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.



Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

6. L'**ENEA svolge i controlli** che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la **sanzione amministrativa** di cui al comma 1 dell'articolo 16.



Il D.Lgs 102/2014

Art. 16 *Sanzioni*

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che **non effettuano la diagnosi** di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 4.000 a 40.000 euro**.

Quando la diagnosi **non è effettuata in conformità** alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 20.000**.



Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, **comunica** al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, **lo stato di attuazione dell'obbligo** di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.



Art. 7

Regime obbligatorio di efficienza energetica

8. I risparmi di energia **per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica**, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti **da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001**, e dagli audit previsti dal presente decreto **sono comunicati dalle imprese all'ENEA** e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.





Grazie dell'attenzione

Ing. Nino Di Franco
nino.difranco@enea.it